



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 181 del 24/11/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2008, n. 1924

Delibere di Giunta regionale n. 713/07 e n. 503/08 “Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. Indicazioni operative e approvazione modulistica”. Modifiche ed integrazioni.

L’Assessore alle Politiche della Salute, Dr. Alberto Tedesco, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della P.O. “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” dell’Ufficio n° 1 di concerto con il Dirigente dell’Ufficio n. 2 e confermata dal Dirigente del Settore Assistenza Territoriale Prevenzione, riferisce quanto segue:

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ha stabilito le norme generali sull’igiene dei prodotti alimentari;

L’Accordo del 9 febbraio 2006, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome ha sancito le “Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, pubblicato su supplemento n. 211 della G.U. n. 259 del 7/11/2006;

Con Delibera di Giunta Regionale n. 713 del 28/5/07, così come modificata ed integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 503/2008, è stato recepito il predetto Accordo nonchè è stata approvata la modulistica unica regionale e sono state impartite indicazioni operative alle AA.SS.LL. per la corretta applicazione del Reg. Ce n. 852/2004;

Con il D.Lgs. n. 193/2007, pubblicato sulla G.U. n. 261 del 09.11.2007, sono state individuate quali Autorità Competenti il Ministero della Salute, le Regioni, le AA.SS.LL. e che nell’ambito delle stesse Aziende tali funzioni si intendono attribuite ai Servizi Dipartimentali competenti in materia (SIAN e SIAV A-B-C), come peraltro riportato nella D.G.R. n. 503/08 e ribadito con nota circolare di questo Settore prot n. 24/12228/1-2 del 08.08.08, che qui si intende integralmente richiamata;

Vista la Legge n. 133/08 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” che all’art. 38, comma 1, prevede: “Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione, l’avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio”;

Ritenuto che la registrazione degli Operatori del Settore Alimentare possa rientrare nella disposizione di cui sopra e che pertanto sia necessario procedere a modifica delle Delibere di Giunta Regionale n. 713/2007 e 503/2008 nei termini predetti;

Poiché nelle precitate Delibere di Giunta Regionale erano previste, ai fini della registrazione delle attività alimentari, la DIA semplice e la DIA differita, e che in caso di DIA differita l'attività poteva iniziare dopo 30 giorni dalla notifica al Dipartimento di Prevenzione;

Considerato che ai sensi citata D.G.R. n. 503/2008 la DIA differita era prevista per le sole attività alimentari considerate a maggior rischio e ricomprese nell'Allegato C alla stessa e che era necessario procedere a verifica preventiva compatibilmente con l'organizzazione del lavoro e le attività complessive dei Servizi;

Considerato, inoltre, che con la precitata D.G.R. 503/08 per le DIA, in ossequio a quanto previsto dal D.lvo 193/2007 veniva prevista una apposita tariffa per le attività di registrazione;

Atteso pertanto che non sussistono più i presupposti per l'applicazione della procedura prevista dalla DIA differita;

Ritenuto di conseguenza che la semplice presentazione della DIA agli uffici del Dipartimento di Prevenzione, effettuata nei modi di legge e allegando la documentazione necessaria, dia titolo all'inizio di tutte le attività, comprese quelle per le quali in precedenza era prevista la procedura di DIA differita; Considerato altresì che, ai fini della tutela della pubblica salute, le attività alimentari saranno comunque sottoposte a controllo ufficiale da parte dei competenti Servizi dipartimentali, in osservanza delle vigenti disposizioni comunitarie e degli indirizzi regionali;

Ritenuto pertanto di dover sostituire gli allegati alla deliberazione di Giunta Regionale n. 503/2008 con gli Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso inoltre che si intendono abrogati i contenuti di precedenti Delibere o note circolari in contrasto con il presente atto;

Sezione Contabile:

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n° 28/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico d bilancio regionale.

Il Dirigente del Settore

Dott. Fulvio Longo

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale in virtù dell'art. 4, comma 4, lettera d della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile della P. O dell'Ufficio n. 1, dal Dirigente dell'Ufficio n° 2 e dal Dirigente del Settore ATP;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di

- modificare le delibere di Giunta Regionale n. 713/2007 e n. 503/2008 stabilendo quanto segue:

- la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di attività, della cessazione di ogni attività soggetta a registrazione deve essere effettuata direttamente agli Uffici del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., allegando la documentazione necessaria, e per conoscenza al Comune territorialmente competente, nonché al competente Servizio dell'Assessorato reg.le alle Politiche Agricole;
- che ai sensi dell'art. 38 della L. n. 133/2008 la semplice presentazione della DIA nei modi di legge agli Uffici del Dipartimento di Prevenzione da titolo all'inizio di tutte le attività, comprese quelle per le quali in precedenza era prevista la procedura di DIA differita;
- di sostituire gli allegati (mod.1 e mod. 2) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 503/2007 con gli Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che la tariffa da versare alla tesoreria dell'ASL per la registrazione di tutte le attività post-primarie è di euro 25;
- di escludere dal versamento di cui sopra la notifica della cessazione di attività;
- che nell'ambito delle Aziende Sanitarie le funzioni di Autorità Competente si intendono attribuite ai Direttori dei Servizi Dipartimentali competenti in materia (SIAN e SIAV A-B-C) secondo le indicazioni di cui alla precitata nota Circolare prot. n. 24/12228/1-2 del 8 agosto 2008;
- di dare mandato ai Commissari Straordinari e ai Direttori Generali delle AASSLL provinciali di notificare il presente provvedimento ai sigg.ri Sindaci e alle associazioni di categoria;
- Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 6 L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola